

Condizioni particolari di contratto

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del, da una parte, e l'Impresa..... (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione della fornitura di un *“sistema fotolitografico per la stampa di circuiti elettrici da utilizzarsi per caratterizzazioni elettriche dei tape superconduttori HTS”* presso il C.R: ENEA di Frascati secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche;
- Patto di integrità;
- Offerta dell'Impresa del,

documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono

	parte integrante e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si	
	impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
	vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA,	
	entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –	
	QUINTO D'OBLIGO	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema “a corpo”.	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta	
	a €(.....) - IVA esclusa - al netto del ribasso del%	
	(.....per cento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una	
	diminuzione del servizio/della fornitura, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art.	
	106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi,	
	secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse	
	condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di	
	questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.	
	106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato	
	l'importo relativo al servizio/fornitura effettivamente svolto. L'ENEA	
	conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi/forniture non	
	elencati nel Capitolato di Appalto/nelle Specifiche Tecniche per i quali	
	verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.	
	ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	
	Il contratto avrà la durata di 9 (nove) mesi dalla stipula del contratto, con	
	facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per	

	l’Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all’Impresa.	
	In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all’Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA	
	Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà corrisposto l’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.	
	Il pagamento sarà effettuato ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell’Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.	
	L’appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all’ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l’ENEA comunica che il Codice Univoco dell’Ufficio del Centro Ricerche di Frascati (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente:	
	818WRM.	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall’appaltatore in apposito campo della	

	fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di “Fattura PA”.	
	Per garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l’apposizione da parte dell’appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
	- N. impegno/2023; CIG: <u>979192474E</u> ;	
	L’ENEA, quale istituzione rientrante nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, è soggetto all’applicazione dello “ <i>split payment</i> ”.	
	Il pagamento sarà subordinato all’esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	L’appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all’Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	

	appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia	
	di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-	
	appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della predetta	
	legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi	
	strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico	
	della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni	
	previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	ART. 6 – PENALE	
	In caso di inadempienza rispetto ai termini di consegna stabiliti per gli ordini	
	di servizio sarà applicata una penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta/00	
	euro). La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10%	
	dell'importo totale del contratto stesso. L'applicazione delle eventuali penali	
	dovrà essere portata per iscritto a conoscenza dell'Impresa.	
	ART. 7 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI	
	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	
	A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del	
	presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione	
	definitiva per l'importo di € _____ (.....) nei modi stabiliti dal comma	
	4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata, previa autorizzazione del	
	Responsabile Unico del Procedimento e comunque dopo l'emissione del	
	certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 103, comma 1 del	
	D.lgs. n. 50/2016.	

	ART. 8 –RAPPRESENTANTI DELL’ENEA E DELL’IMPRESA	
	Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del	
	Procedimento dell’ENEA è designato nella persona del Dott. Giuseppe	
	Celentano.	
	L’Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di	
	professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell’Impresa	
	nei confronti dell’ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell’Impresa	
	rientrano tra l’altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:	
	organizzare, programmare e dirigere l’esecuzione dell’appalto	
	conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche	
	e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell’ENEA;	
	curare l’osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge	
	vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli	
	infortuni, emanando disposizioni per l’esecuzione dei lavori e per la loro	
	attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano	
	eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a	
	nominare un sostituto. Il Responsabile dell’Impresa, ai sensi della normativa	
	vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio,	
	assumendone le responsabilità dell’andamento. Il Responsabile dell’Impresa,	
	o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell’attività	
	contrattuale.	
	Prima dell’inizio delle attività, l’Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell’ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	

	ART. 9 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	ART. 10 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	

	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	Limitatamente agli appalti dei servizi per i quali i CCNL, applicabili al personale impiegato negli appalti stessi, prevedono che alla cessazione dell'appalto intervenga, nei confronti personale citato, la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Impresa cessante e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'Impresa subentrante, quest'ultima dovrà provvedere ad accantonare per il suddetto personale, il trattamento di fine rapporto-TFR mediante costituzione di un apposito fondo presso un istituto assicuratore. L'Impresa dovrà esibire al Responsabile del Procedimento, unitamente alla prima fattura emessa e relativa ai servizi svolti, la polizza rilasciata dall'Istituto assicuratore attestante l'avvenuta costituzione del fondo.	

	Inoltre, ogni qualvolta interverranno variazioni delle retribuzioni per effetto sia dell'applicazione di norme relative al Contratto Nazionale o Provinciale per i lavoratori dipendenti di categoria, l'Impresa dovrà provvedere a versare all'Istituto assicuratore le quote relative a tali variazioni, esibendo le quietanze al Responsabile del Procedimento. Resta inteso che ove la polizza di cui sopra preveda versamenti periodici, dovrà essere dimostrato dall'Impresa il puntuale pagamento dei singoli ratei. Qualora l'Impresa non presenti la polizza relativa alla costituzione del fondo e/o le quietanze dei successivi versamenti l'ENEA non procederà al mandato di pagamento delle fatture e attiverà la procedura prevista dall' art. 30 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..	
	ART. 11 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 7, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.	
	ART. 12 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero	

	al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.	
	ART. 13 - SUBAPPALTO	
	<p>Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.</p>	
	ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO	
	<p>Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..</p>	
	ART. 15 - ONERI FISCALI	
	<p>Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.</p>	

	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni	
	richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà	
	inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna	
	passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo,	
	previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione	
	di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.	
	Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942,	
	n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle	
	prestazioni oggetto dell'appalto;	

	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016	

	e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	ART. 17 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice.	
	ART. 18 - NORMA DI RINVIO	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.	
	ART. 19 - FORO COMPETENTE	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	Ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:	
	1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:	

	adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle	
	attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti	
	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di	
	garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della	
	normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è,	
	quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque	
	rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati	
	ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6) L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs.	
	196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).	
	ART. 21 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA	
	GIURISDIZIONALE	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli	
	artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
, li	
	L'ENEA	L'Impresa

	Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver .	
	particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti	
	ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara	
	inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver	
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative	
	clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e	
	condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 15, 16, 19, 20 e 21 del presente	
	contratto.	

	L'Impresa
--	-----------